



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.D. 6S/16**

**C.S.A. 7/16**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Sigg.ri

Avv. Carlo ALBINI	Presidente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente
Avv. Carlo CELANI	Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo iscritto al n. 7/2016 proposto dalla Sig.ra Valeria Cristina Medetti, giocatrice non professionista, tesserata FIG, socia del Golf Club Tolcinasco, assistita dai difensori di fiducia Avvocati Sergio Rosa e Alessandro Nobiloni, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Amedeo Motta, del 20-23 giugno 2016 (PD. 6S/16).

### FATTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, con la decisione indicata in epigrafe, comminava alla Sig.ra Valeria Cristina Medetti la sanzione disciplinare della squalifica temporanea di dodici mesi *“ai sensi dell’art. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia”*.

Secondo il primo Giudice la reclamante avrebbe contraffatto il proprio score, recante un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca sei (cinque invece di sette), durante la gara “Caffema Espresso Italia Cup” disputata sul campo del Golf Club Le Robinie il 3 aprile 2016.

Nel tempestivo atto di appello, la Sig.ra Medetti contesta l'accusa di

aver contraffatto lo score, e in particolare deduce:

- di non essere recidiva, ritenendo “inaccettabile” la frase contenuta nel dispositivo che recita “non considerando la recidiva”:

- la incompletezza e infedeltà del rapporto informativo;

- di aver pienamente dimostrato di non aver commesso l’illecito contestato;

- in via subordinata, di essere stata sanzionata con un provvedimento incongruo e eccessivo.

Nel reclamo viene negata la colpevolezza del giocatore con richiesta di annullamento della decisione impugnata, e, in subordine, di riduzione dell’entità della sanzione.

All’udienza tenutasi il 14 luglio scorso davanti a questa Corte, è intervenuto l’Avv. Sergio Rosa, difensore di fiducia della reclamante. Non comparivano né quest’ultima, né la Procura Federale.

All’esito della discussione orale, nella quale il difensore insisteva per l’accoglimento del reclamo, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

1. Il primo motivo di reclamo è volto a contestare la frase contenuta nel dispositivo della decisione gravata “non considerando la recidiva”.

La difesa della Medetti, aveva contestato l’esistenza di una recidiva costituendosi nel giudizio di primo grado avendone fatto menzione il Giudice nell’atto di rinvio a giudizio. Recidiva effettivamente non sussistente dal momento che la sanzione cui ha fatto riferimento il Giudice, è stata annullata dal lodo arbitrale TNAS del CONI, non perché il fatto non sussisteva, ma per violazione del principio “ne bis in idem” . La

frase contestata sarebbe “ambigua”, e andrebbe “cancellata”.

A ben vedere non si tratta, pertanto, di un vero e proprio motivo di impugnazione, anche perché la frase incriminata certamente non incide sulla entità della sanzione, essendo evidente che il Giudice non ha assolutamente inteso tener conto della recidiva ma evidentemente replicare alla contestazione fattagli dal Primo Giudice.

Recideva, peraltro, che non risulta contemplata dal nuovo Reg. Giust. (come dall’art. 58 del Reg. Giust. precedente).

Pertanto, si tratta di motivo ininfluenza, che va disatteso.

2. Esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

2.1. Per quanto concerne il rapporto informativo, definito nel reclamo “incompleto e infedele”, ritiene questa Commissione che lo stesso va considerato attendibile, adeguato e idoneo a verificare la eventuale colpevolezza della giocatrice.

Infatti, nel rapporto si fa unicamente riferimento alla squalifica per violazione della Regole 6.6 d).

Non si fa, invece, giustamente, menzione alla precedente squalifica inflitta a tutta la squadra per violazione della regola 6.6 b), per aver presentato gli score in ritardo, squadra invero successivamente riammessa.

E la riammissione ha comportato la verifica di tutti gli score della squadra, e il conseguente riscontro della alterazione in quello della Medetti.

E quel rapporto è stato valutato anche alla luce delle varie dichiarazioni e testimonianze intervenute e agli atti del procedimento.

Quindi l’istruttoria è stata completa e esauriente.



Al riguardo, si richiama l'orientamento del Collegio di Garanzia del CONI, secondo cui lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell'ordinamento penale (così Collegio di Garanzia, dec. n. 20/2016).

Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un. Dec. n. 6/2016).

Per le incolpazioni a carico della Sig.ra Medetti, il Giudice di primo grado si è basato correttamente su indizi e elementi probatori tali da far conseguire un ragionevole affidamento sulla effettiva commissione dell'illecito contestato.

2.2. Questa Corte ha, comunque, sempre ritenuto che qualora sussistano degli elementi attendibili tali da mettere in dubbio che l'infrazione risulti dolosa, la stessa vada considerata colposa, valutando quindi la gravità della colpevolezza.

Nella fattispecie, la difesa della reclamante rileva che nello score del giocatore marcato dalla Medetti, quest'ultima, nella colonna di sinistra, aveva annotato alla buca sei il proprio risultato di sette colpi, non corretto e non cancellato e, inoltre, che, chiamata telefonicamente dalla Segreteria, e richiesta di chiarimenti sul risultato conseguito e quella buca, rispondeva di non ricordare esattamente, ma di aver giocato male le prime nove buche, e



di aver conseguito due X e due sette.

Questa Corte ritiene, pertanto, che possa sussistere un dubbio sulla doloosità dell'infrazione. Sussiste, invece, una infrazione di carattere colposo per avere la giocatrice sottoscritto il proprio score che doveva riportare la correzione del risultato alla buca sei.

Non è in ogni caso ipotizzabile che la correzione sia stata effettuata successivamente dal giocatore incaricato della consegna degli score, o da altre persone, ipotesi peraltro mai adombrata dalla stessa difesa.

3. Venendo al quarto motivo di ricorso, risultando la infrazione colposa, la sanzione inflitta va ridotta.

Questa Corte ritiene trattarsi di colpa grave, dal momento che la Medetti ha sottoscritto il proprio score senza controllare il risultato conseguito a ciascuna buca.

Per cui, in base al disposto dell'art. 17, co. 2, Reg. Giust., la sanzione della sospensione per mesi dodici viene ridotta nella misura 2/3 e quindi portata a mesi quattro di sospensione.

4. L'accoglimento solo parziale del ricorso non giustifica la restituzione della tassa versata.

### **PQM**

la Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli art. 17, co.2, e 47, co. 7 e 8, Reg. Giust., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Sig.ra Valeria Cristina Medetti avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 20-23 giugno 2016 (P.D. 6S/2016), riduce la sanzione della sospensione da mesi dodici a mesi quattro, con decorrenza dalla comunicazione della decisione impugnata,



dedotti i novanta giorni di sospensione cautelare già scontati nel corso del giudizio di primo grado.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata dalla reclamante.

Così deciso in Roma il 25 luglio 2016.

Il Giudice Estensore



Il Presidente

